

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 235}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI,
RUSSO FRANCO, TAMINO**

Presentata il 22 luglio 1983

**Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288,
contenente norme sul limite massimo di età per accedere ai
pubblici concorsi**

COLLEGHI DEPUTATI! — La crisi occupazionale che ha investito il nostro paese e che altro non è che uno degli aspetti della più ampia crisi economica sociale che ha investito tutti i settori della economia, ha provocato una serie di provvedimenti con i quali si è cercato di creare posti di lavoro.

Senonché leggi quali quelle sull'occupazione giovanile hanno lasciato pressoché inalterato il numero dei disoccupati, dal momento che massicci licenziamenti da parte di imprese grandi e piccole, il ricorso sempre più frequente alla Cassa integrazione guadagni hanno fatto ampiamente superare il tetto dei due milioni di disoccupati.

Né le assunzioni presso gli enti pubblici, data la scarsa entità numerica dei posti messi a concorso, riescono in qualche modo ad incidere sul fenomeno.

Peraltro le disposizioni di legge, che regolano l'ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, prevedono una discriminante, quella dell'età (il 35° anno appunto) oltre il quale (salve le eccezioni per gli invalidi, gli ex combattenti, ecc.) non è possibile accedere ai pubblici concorsi.

Tale limite appare del tutto ingiustificato e tale comunque da creare assurde discriminazioni soprattutto nell'attuale momento della vita sociale del paese allor-

ché ci troviamo innanzi ad un numero non indifferente di persone che, in età avanzata, non per loro colpa ma per esempio per la chiusura dell'azienda presso cui prestavano servizio, si trovano privi di lavoro e, il più delle volte, con a carico la famiglia.

Le limitazioni, quindi, contenute nella legge 3 giugno 1978, n. 288, che fissa appunto il raggiungimento del 35° anno di età, quale limite massimo per accedere ai pubblici concorsi, devono essere rimosse al fine di consentire a tutti di potersi im-

mettere o riimmettere nel mercato del lavoro.

D'altro canto la limitazione, che riguarda solo il settore pubblico e non anco quello privato, costituisce una evidente violazione del principio costituzionale di uguaglianza che non può essere certamente superato da pretese esigenze della pubblica amministrazione.

La presente proposta di legge, con la quale si chiede l'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 288 del 1978, vuole conseguire tali scopi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, contenente norme sul limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi, è abrogato.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.